



Mercoledì 07/01/2026

Adozione in casi particolari. Consulta: sì al solo cognome dell'adottante

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il minore dà€™etÀ , adottato nel contesto della cd. adozione in casi particolari, puÃ² assumere il solo cognome dellâ€™adottante, sostituendolo a quello originario, qualora ciÃ² risponda al suo preminente interesse, ne rispecchi lâ€™effettiva identitÃ personale e vi siano il consenso e lâ€™assenso di tutte le parti coinvolte.

Con Sentenza n. 210, depositata il 30 dicembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato lâ€™illegittimitÃ costituzionale dellâ€™articolo 55 della Legge n. 184 /1983, in relazione allâ€™articolo 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente allâ€™adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore dâ€™etÀ , il solo cognome dellâ€™adottante, se i consensi e agli assensi di cui gli articoli 45 e 46 della legge numero 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde allâ€™interesse del minore.

La disposizione censurata, richiamando la disciplina prevista per lâ€™adozione del maggiorenne, imponeva in modo automatico lâ€™anteposizione del cognome dellâ€™adottante a quello dellâ€™adottato. Secondo la Corte Costituzionale tale automatismo non consentiva di valutare adeguatamente la situazione concreta del minore e finiva per comprimere il suo diritto inviolabile allâ€™identitÃ personale.

Leggi il Comunicato Stampa.

<https://www.cortecostituzionale.it>